

## DELIBERAZIONE N. 89 DD. 23.10.2007

**OGGETTO: IMPIANTI DI S. MASSENZA I – S. MASSENZA II – NEMBIA: VERTENZA CON E.N.E.L. PRODUZIONE S.P.A. – INTERVENTO DEL COMUNE “AD ADIUVANDUM” E CONSEGUENTE CONFERIMENTO MANDATO AL PROF. AVV. VINCENZO CERULLI IRELLI CON STUDIO IN ROMA.**

### Relazione

- Con determina nr. 204 del 23 settembre 2005 il Dirigente del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, ha rideterminato definitivamente le caratteristiche della concessione per grande derivazione d'acqua potabile a scopo idroelettrico degli impianti oggettivati, elevando la potenza media nominale da Kw. 111.905,08 a Kw. 122.405,15.=;
- Con lettera nr. 303 di prot. del 23 febbraio 2006, il Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda con sede a Tione di Trento ha chiesto ad E.N.E.L. Produzione S.p.A. il pagamento dei maggiori sovracanonati arretrati, sin dal 12 aprile 1955 - 20 maggio 1957 - 05 dicembre 1957 per i diversi impianti;
- Con lettera nr. 1143 di prot. del 31 luglio 2006, il Consorzio dei Comuni B.I.M. trasmetteva ai Comuni consorziati i calcoli degli arretrati spettanti come sovracanone rivierasco, invitando gli Enti ad inoltrare apposita richiesta di pagamento;
- Sulla base di detti dati, con nota dd. 16.08.2006 prot. n. 2819 questo Comune richiedeva all'Enel il versamento di € 100.440,66 e riceveva € 27.450,16 in quanto E.N.E.L. Produzione S.p.A. ha liquidato e pagato a ciascun Comune rivierasco ed al Consorzio B.I.M. gli arretrati dovuti **limitatamente agli ultimi cinque (5) anni** sostenendo l'intervenuta prescrizione per i sovracanonati, sia comunali che del B.I.M., del periodo precedente all'ultimo quinquennio;
- Non accettando, per diverse ragioni giuridiche, tale risposta di E.N.E.L. Produzione S.p.A., il Consorzio B.I.M. con delibera nr. 21 del Consiglio Direttivo di data 03 aprile 2007 incaricava il prof. Vincenzo Cerulli Irelli con Studio in Roma, di avviare una causa contro E.N.E.L. Produzione S.p.A. presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per il recupero dell'arretrato spettante;
- Il Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda con sede a Tione di Trento, con nota dd. 05.10.2007 al prot. n. 1618, nel riepilogare quanto sopra descritto chiedeva a ciascun Comune rivierasco di intervenire nella causa "ad adiuvandum" per il recupero degli arretrati di competenza;
- Nella stessa nota il Consorzio dei Comuni B.I.M. di Tione affermava altresì di assumere a suo carico la spesa per tutti i Comuni consorziati;

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione sopra riportata;

Condivise le motivazioni in essa esposte;

Ritenuto conseguentemente di intervenire come Comune di Molveno, "ad adiuvandum", nella causa avviata dal Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda con sede a Tione di Trento contro E.N.E.L.

Produzione S.p.A. presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per il recupero dell'arretrato spettante;

Ritenuto altresì di incaricare e delegare a rappresentare il Comune di Molveno lo stesso legale incaricato dal Consorzio B.I.M. di Tione e precisamente il prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli con Studio in Roma;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del collaboratore amministrativo-contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Atteso che non necessita, da parte del responsabile del servizio finanziario, anche l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L in quanto il Consorzio B.I.M. di Tione si assume direttamente le spese derivanti dai vari incarichi conferiti al prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli dai Comuni Consorziati;

Visto il TULLRROCC approvato con D.P.Reg 1 ° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Ad unanimità di voti palesi, espressi nelle forme di legge, il cui esito è constatato e proclamato dal Presidente;

## **DELIBERA**

1. Di dare il più ampio mandato al prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con studio in Roma, alla via Dora n. 1 – a conferma dell'incarico allo stesso già attribuito con delibera n. 21 del 3/4/2007 del Consiglio Direttivo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda – ad assistere il Comune rivierasco di Molveno nelle azioni da intraprendere a tutela dei propri diritti di credito nei confronti di Enel Produzione spa e, in particolare, ad assistere l'Ente nel giudizio da proporre dinanzi al Tribunale regionale delle acque di Venezia - giudice competente ai sensi dell'art. 140, comma 1 lett. c) r.d. 11.12.1933, n. 1775, T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici - per l'accertamento del diritto del Comune al pagamento da parte di Enel Produzione spa dei sovracanonari arretrati di cui all'art. 53, T.U. 1775/1933, dovuti a seguito della ridefinizione, con determinazione dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2005 della Provincia autonoma di Trento, delle potenze medie nominali degli impianti di Enel Produzione s.p.a. di S. Massenza I, S. Massenza II e Nembia; e per la conseguente condanna di Enel Produzione al pagamento a favore del Comune delle somme dovute a titolo di sovracanone, con i relativi interessi;
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico di questo Comune in quanto il B.I.M. di Tione si assume direttamente le spese derivanti dai vari incarichi conferiti al prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli dai Comuni Consorziati;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L, al fine di trasmettere il presente provvedimento e la relativa delega al Consorzio B.I.M. in tempi brevi;
4. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa,

giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.